

L. n. 62 del 16 aprile 2002. – Art. 3

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale.

3. *Adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.*

1. ... ⁽⁹⁾.

2. Le misure degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione previste dal presente articolo sono aggiornate con le modalità indicate dall'*articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117*. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, all'unità di euro.

3. Il Governo, entro sei mesi ⁽¹⁰⁾ dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, per la revisione delle disposizioni concernenti la determinazione dei compensi e del trattamento di missione spettanti ai componenti degli organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali, prevedendo che i compensi siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e fissando i criteri ai quali deve attenersi il decreto medesimo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di legge con esso incompatibili.